

Zeitschrift: Rivista militare della Svizzera italiana
Herausgeber: Lugano : Amministrazione RMSI
Band: 41 (1969)
Heft: 5

Artikel: La requisizione
Autor: [s.n.]
DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-246051>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 06.02.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

La requisizione

DOMOS

Il Consiglio federale ha emanato un'ordinanza concernente la requisizione, gettando le basi per un nuovo ordinamento per l'esercito, l'economia di guerra, e la protezione civile.

La requisizione permette di procurarsi con la «confisca» i mezzi di cui si ha bisogno per l'adempimento del proprio compito. Nei diritti della guerra è sempre stato un procedimento conosciuto e ammesso, tanto che all'art. 53 della Convenzione dell'Aia del 1907 riguardante le leggi della guerra continentale, è stabilito cosa può essere confiscato mediante la requisizione.

Fin ora era riservata agli eserciti, che si procuravano a mezzo della requisizione, ossia con la confisca contro pagamento di una indennità, quei beni che non avrebbero potuto ottenere per la via normale, cioè con l'acquisto o con il noleggio.

Nel sistema dell'esercito svizzero, cioè un esercito di milizia, la confisca attraverso la requisizione, ha una importanza particolare, dato che i beni necessari occorrono solamente quando tutto l'esercito è mobilitato. Infatti, in caso di mobilitazione, l'esercito, oltre alle armi e all'equipaggiamento, deve poter requisire il completamento di quanto è depositato negli arsenali, e in particolare veicoli a motore, attrezzi del genio civile ecc. In questo quadro della requisizione entra anche il problema della protezione civile e dell'economia di guerra, che hanno il diritto a procurarsi i beni necessari per far fronte ai propri impegni.

Il Consiglio federale ha dovuto disciplinare la collaborazione fra l'esercito, l'economia di guerra e la protezione civile, per cui ha emanato l'ordinanza concernente la requisizione, che prevede non un concetto unitario, ma l'applicazione di diversi modi a secondo dei beni e delle necessità degli organi statali aventi diritto.

Sono previsti tre tipi di requisizione:

Requisizione di base (o di mobilitazione) che comprende tutti i mezzi di cui abbisognano gli aventi diritto dall'inizio e per la durata della loro attività, per completare il loro equipaggiamento basiliare, segnatamente i veicoli a motore, gli aeromobili, gli attrezzi del genio civile e gli animali.

Requisizione ordinaria: si estende a tutti i beni occorrenti agli aventi diritto per l'esecuzione di un compito, quando l'equipaggiamento basi-

liare o i mezzi procurati dalla requisizione di base non bastano o non sono disponibili.

Requisizione d'urgenza, che può entrare in considerazione soltanto in caso di circostanze straordinarie, specialmente per prestare soccorso quando si verificano catastrofi o in guerra, qualora i mezzi necessari non possano essere approntati tempestivamente con la requisizione di base o quella ordinaria.

Con il diritto alla requisizione lo Stato si arroga, in tempo di servizio attivo, il diritto di intromettersi nella proprietà privata dell'individuo, per l'adempimento dei suoi compiti nell'interesse dell'intero Paese.

Sono previste diverse misure di protezione:

- Il diritto alla requisizione è limitato solo «al tempo di servizio attivo», per cui una requisizione in tempo di pace non è possibile. E' comunque pacifico che gli organi proposti, preparano, già in tempo di pace, un piano nel quale è prevista la requisizione di base.
- La requisizione si limita ai beni che sono strettamente necessari all'adempimento del compito, e che non possono essere ottenuti in altro modo, quali l'acquisto o il noleggio, ecc.
- Quello che è stato requisito deve essere immediatamente restituito al proprietario quando non serve più.
- Chi ha diritto alla requisizione si obbliga a pagare una indennità ai proprietari.
- Non possono essere requisiti i beni mobili e immobili delle missioni diplomatiche, i mezzi di trasporto esteri, ecc.

L'ordinanza concernente la requisizione è accompagnata da un decreto del Consiglio federale che fissa le indennità e i valori massimi di stima per la requisizione e stabilisce che l'indennità giornaliera per gli oggetti requisiti è del 2 per mille del valore di stima, per tutto quanto non è compreso nell'ordinanza.

Nella stessa sono però già previsti i valori e le indennità per i veicoli a motore, gli aeromobili, gli attrezzi del genio civile, i cavalli e i muli, i cani di servizio, i piccioni viaggiatori, il materiale di telecomunicazione e ordinatori elettronici, il materiale sanitario, e gli edifici.